

F.A.Q. VARIANTI E PROROGHE BUR&S 2008

Indice Abbreviazioni:

B.U.R.T.	Bollettino Ufficiale Regione Toscana
BUR&S	Bando Unico Ricerca e Sviluppo anno 2008
D.D.	Decreto Dirigenziale
M8, M16, M...n	Mese 8, Mese 16, M...n
OR	Organismo di Ricerca
PEC	Posta Elettronica Certificata
SAL	Stato Avanzamento Lavori
VAR	Variante

Riferimenti Normativi:

- Approvazione BUR&S
D.D. n. 6744 del 20/01/2009, pubblicato sul B.U.R.T del 28.01.2009
- Approvazione graduatoria
D.D. n. 5084 del 2/10/2009 pubblicato sul B.U.R.T. del 28.10.2009
- Rettifica Graduatoria
D.D. n. 6751 del 16/12/2009 pubblicato sul B.U.R.T. del 7.01.2010
- Primo Scorrimento della graduatoria
D.D. n. 1404 del 12/03/2010 pubblicato su B.U.R.T. del 14.04.2010
- Secondo Scorrimento della graduatoria
D.D. n. 4918 del 01/10/2010 pubblicato su B.U.R.T. del 20.10.2010
- Gestione varianti progettuali e proroghe
D.D. n. 2753 del 3/06/2010 pubblicato sul B.U.R.T. Del 16.06.2010
- Rendicontazione spese "in continuo" da parte dei beneficiari
D.D. n. 3559 del 15/07/2010 pubblicato sul B.U.R.T. Del 28.07.2010

D. Quale è la durata dei progetti?

R.

1) I progetti finanziati con il Decreto di approvazione della graduatoria (D.D. n. 5084 del 1/10/2009) non potranno avere durata superiore a 24 mesi (per le Linee A e B) e a 20 mesi (per la Linea C) a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del predetto Decreto, vale a dire dal **28/10/2009**; essi, pertanto, dovranno terminare **entro il 28/10/2011 (per le Linee A e B) e entro il 28/06/2011 (per la Linea C)**.

2) I progetti finanziati con il primo Decreto di scorrimento della graduatoria (D.D. n. 1404 del 12/03/2010) non potranno avere durata superiore a 24 mesi a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del predetto Decreto, vale a dire dal 14/04/2010; essi, pertanto, dovranno terminare **entro il 14/04/2012**.

3) I progetti finanziati con il secondo Decreto di scorrimento della graduatoria (D.D. n. 4918 del 1/10/2010) non potranno avere durata superiore a 24 mesi a partire dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del predetto Decreto, vale a dire dal 20/10/2010; essi, pertanto, dovranno terminare **entro il 20/10/2012**

Si ricorda che, in virtù della disciplina comunitaria riguardo agli aiuti alle attività di R&S delle imprese (C323 - 2006), le spese sono ammissibili dalla data di presentazione della domanda di aiuto.

Pertanto, indipendentemente dalla data di ammissione a finanziamento del progetto, nel caso in cui siano state rendicontate spese antecedenti alla suddetta data, l'unico limite per l'impresa (con esclusivo riferimento alle

Linee A e B del Bando) è quello di realizzare il progetto entro 24 mesi - salvo proroghe previste da Bando a partire dalla data del primo giustificativo di spesa rendicontata (inizio del progetto).

D. Quali sono gli obblighi dei beneficiari in termini di rendicontazione?

R. I termini obbligatori (M8, M16) rispettivamente previsti per la prima e la seconda rendicontazione a SAL decorrono dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. del Decreto di ammissione a finanziamento del singolo progetto /come previsti nei casi sub 1), 2) e 3) del paragrafo "Durata dei progetti" sopra riportato), indipendentemente dall'effettiva data di inizio del progetto (dv. sopra)

Non si tratta, in ogni caso, di comunicare i nuovi tempi di avvio del progetto, ma di ridefinire i tempi dell'attività, originariamente indicati nella scheda di progetto, secondo un cronografia che non oltrepassi la predetta data di termine del progetto e che sarà da produrre in occasione della presentazione della prima relazione intermedia.

Secondo il decreto dirigenziale n.3559 del 15.7.2010 a favore di tutte le imprese beneficiarie di contributi di cui al Bando Unico:

1) i termini per richiedere l'anticipazione da parte dei beneficiari sono estesi da 3 a 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto che dispone lo scorrimento. Per la richiesta di anticipazione vi invitiamo a consultare la pagina:

<http://www.artea.toscana.it/sezioni/servizi/strumenti.asp?dove=testi/FESR/RS/garanzie.htm>

2) I beneficiari potranno adottare la "rendicontazione in continuo" che consente di rendicontare dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto che dispone lo scorrimento.

I termini (M8 ed M16) restano efficaci e inderogabili per:

- la dimostrazione dello stato di avanzamento del progetto, con rendicontazione delle spese ammissibili per almeno il 30% dell'investimento all'ottavo mese (M8) e per il 60% dell'investimento al sedicesimo (M16);
- la presentazione della relazione intermedia;
- la dimostrazione dell'effetto incentivante (per le grandi imprese)

Il mancato rispetto degli adempimenti descritti, la mancata rendicontazione delle spese per il 60% dell'investimento e/o la mancata presentazione della relazione tecnica di medio periodo sarà considerata come rinuncia implicita dei beneficiari alla realizzazione del progetto e, trascorsi ulteriori 30 giorni dalla scadenza dei termini, determinerà la revoca del contributo secondo le modalità e i termini stabiliti al paragrafo 20 del Bando Unico R&S. 2008.

Nel caso il progetto sia già stato realizzato al 100% alla prima scadenza obbligatoria (M8) è possibile presentare (da subito) la relazione conclusiva e la rendicontazione delle spese.

Per ogni ulteriore informazione in merito alle procedure di rendicontazione, contattare l'organismo pagatore ARTEA all'indirizzo por@artea.toscana.it

D. Cosa si intende per "varianti progettuali"?

R. Per "varianti progettuali" si intendono tutte le variazioni che, rispetto al progetto originario, intervengono successivamente alla data del Decreto di approvazione della graduatoria D.D. n. 5084 del 2/10/2009.

Esse sono previste dal Paragrafo 20 del BUR&S e sottoposte alla preventiva autorizzazione della Regione Toscana.

Le varianti possono essere le seguenti:

- modifiche al piano finanziario
- proroghe dei termini del progetto
- variazioni anagrafiche delle imprese beneficiarie
- sostituzione dell'Organismo di ricerca
- rinuncia di un partner che esce dal partenariato
- sostituzione di un partner uscito dal partenariato

Le specifiche sui termini, condizioni e modalità di presentazione delle suddette varianti sono contenute nelle "Linee guida varianti di progetto" pubblicate sul sito di Sviluppo Toscana S.p.A. all'indirizzo <http://www.sviluppo.toscana.it/node/37>.

D. Durante l'iter di approvazione della variante, può essere pagato il contributo alle imprese beneficiarie (Capofila in caso di ATI)?

R. No, la presentazione della domanda di variante sospende il pagamento del contributo da parte di ARTEA. Il pagamento potrà essere erogato esclusivamente dopo la comunicazione di approvazione della variante da parte della Regione Toscana, comunicazione che sarà trasmessa tramite PEC da Sviluppo Toscana S.p.A.

D. Quale è il soggetto titolato a presentare richiesta di variante?

R. La richiesta di variante dovrà avvenire esclusivamente a cura Beneficiario, inteso quale Legale rappresentante dell'impresa che ha presentato domanda singolarmente o, in alternativa, del Legale rappresentante dell'impresa con ruolo di Capofila, nel caso di raggruppamenti di imprese.

D. Quale è la modalità di presentazione delle varianti a valere sul Bando Unico?

R. Le richieste di variazione di progetto devono essere inoltrate a Sviluppo Toscana S.p.A. secondo le disposizioni del D.D. n. 2753 del 3 giugno 2010 pubblicato sul B.U.R.T. del 16 giugno 2010.

Sono disponibili le "Le Linee Guida varianti" sui seguenti siti:

<http://www.sviluppo.toscana.it/node/37>.

e

http://www.regione.toscana.it/regione/export/RT/sito-RT/Contenuti/minisiti/porcreo/aal/linea_a/attivita_5/linea/visualizza_asset.html_1525664439.htm

Le Linee Guida indicano le procedure per la presentazione della domanda di variante e i documenti che dovranno essere presentati per ciascun caso di variante.

Si ricorda che l'istanza di variante dovrà essere redatta esclusivamente on line sul sito Internet: <https://sviluppo.toscana.it/varianti>.

All'interno del sito di Sviluppo Toscana sopracitato è disponibile anche la "Guida alla compilazione on line".

D. La richiesta di account deve essere richiesta dal Legale rappresentante o può essere richiesta da un soggetto compilatore?

R. La richiesta di account sul sito internet: <https://sviluppo.toscana.it/varianti> deve essere necessariamente effettuata con i documenti (carta di identità, codice fiscale e atto di nomina o conferimento di poteri) del Legale rappresentante.

Si ricorda che, in ogni caso, una volta ricevute le chiavi di accesso, sulla piattaforma on line per la chiusura della variante non è richiesta la firma digitale del Legale rappresentante, ma è sufficiente cliccare sul pulsante "Chiudi variante".

In caso di Raggruppamenti di imprese, l'account verrà rilasciato esclusivamente al Capofila del progetto e non ai partner, in quanto il è l'unico soggetto titolato a rappresentare il partenariato e sarà l'unico utente in grado di chiudere la domanda di variante.

D. Quali sono i tempi tecnici per il rilascio degli account?

R. Gli account verranno rilasciati entro 48 ore dalla richiesta, salvo richiesta integrazioni; in questo caso le 48 ore decorreranno nuovamente dall'arrivo della trasmissione delle integrazioni.

D. In caso di domande inerenti il rilascio degli account, a quale indirizzo di posta elettronica è necessario fare riferimento?

R. E' necessario trasmettere una mail all'indirizzo supportobandi@sviluppo.toscana.it

D. Se una società controllata e una controllante sono state ammesse a contributo su due progetti diversi e sia necessario effettuare una richiesta di variante di dati anagrafici delle società, è possibile utilizzare le medesime chiavi di accesso per entrambe le società?

R. Le varianti riguardano ogni singolo progetto; pertanto, si dovrà procedere all'inserimento sul sistema di due differenti varianti per ciascuno dei due progetti. Esclusivamente il Legale rappresentante della società può pro-

cedere alla chiusura della domanda di variante sul sistema <https://sviluppo.toscana.it/varianti>.

La richiesta di variante dovrà avvenire a cura dell'impresa beneficiaria, nel caso di domanda di aiuto presentata singolarmente, o dell'impresa con ruolo di capofila, nel caso di raggruppamenti di imprese.

D. In caso di varianti presentate in tempi diversi è necessario richiedere un account per ogni variante?

R. Sì, in caso di varianti presentate in tempi diversi, il Legale rappresentante del Capofila del progetto o dell'impresa singola deve richiedere ogni volta un account a Sviluppo Toscana S.p.A.

D. La mail di richiesta variante può essere trasmessa dall'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Consulente dell'Impresa?

R. No. Secondo le indicazioni del Decreto Dirigenziale n. 2753 del 3 giugno 2010 "le imprese beneficiarie (le capofila in caso di ATI) dei finanziamenti di cui al Bando Unico, dovranno obbligatoriamente dotarsi, nel caso non ne fossero già in possesso, di un proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, il cui utilizzo è disciplinato dal DPR 11 febbraio 2005 n. 68, art. 14."

Pertanto, la domanda di variante sarà considerata ammissibile esclusivamente se trasmessa dall'indirizzo di PEC delle imprese e non da quello dei consulenti.

D. Quali sono i tempi tecnici per l'approvazione delle varianti?

R. L'esito istruttorio sarà reso noto entro 30 giorni dalla proposizione dell'istanza pervenuta tramite PEC a Sviluppo Toscana S.p.A.

D. In caso di richiesta integrazioni a valere sulla variante, i tempi di approvazione rimangono pari a 30 giorni?

R. No. In caso di richiesta integrazioni, la stessa interrompe i termini che decorrono nuovamente, per un totale di n. 30 giorni, dal ricevimento, da parte di Sviluppo Toscana, delle stesse sull'indirizzo varianti15-16@pec.sviluppo.toscana.it

D. In caso le integrazioni pervenute siano ulteriormente incomplete o inesatte rispetto alla documentazione presentata in fase di richiesta, la Regione può richiedere seconde integrazioni?

R. No. In caso di integrazioni ulteriormente incomplete o inesatte, l'istanza di variante sarà respinta, con esito negativo;

D. Da quale data sono rendicontabili le attività per le quali è stata inoltrata la domanda di variante?

R. Le attività oggetto di varianti, in caso di approvazione delle stesse da parte della Regione Toscana, sono rendicontabili dalla data dell'istanza di variante presentata dal Legale rappresentante del Legale rappresentante del Capofila tramite PEC

D. Quali sono i documenti che devono essere presentati per ciascun tipo di variante?

R. I documenti che devono essere uploadati sul sistema gestionale delle varianti sono quelli indicati, per ciascuna tipologia di variante nelle "Linee guida varianti", reperibili sul sito di Sviluppo Toscana all'indirizzo <http://www.sviluppo.toscana.it/node/37>.

D. Quali sono i termini per la richiesta di variante?

R. I termini per la presentazione di una domanda di variante sono indicati all'interno delle "Linee guida varianti", reperibili sul sito di Sviluppo Toscana all'indirizzo <http://www.sviluppo.toscana.it/node/37>.

Oltre al paragrafo generale "Durata dei progetti e termini di presentazione delle varianti", sono indicati in maniera specifica i termini di presentazione della domanda relativamente ad ogni tipologia di variante.

D. Vi è un limite alla presentazione di domande di variante durante il periodo di realizzazione del progetto?

R. Sì. I beneficiari possono presentare un numero limitato di istanze di variante che varia in relazione alle diverse tipologie richieste (si veda la prima pagina delle Linee Guida Varianti)

D. Cosa accade in caso di superamento del predetto limite in relazione alle tipologie di variante

R. La variante sarà respinta con esito negativo "a priori", senza procedere all'istruttoria.

D. In caso di esito negativo, dovuto alle integrazioni inesatte o incomplete, con quale tempistica l'impresa può presentare una nuova variante?

R. In caso di esito negativo, una nuova eventuale richiesta di variante dovrà essere presentata dopo almeno 30 giorni dalla comunicazione di esito negativo da parte di Sviluppo Toscana S.p.A.

D. Premesso il rispetto del numero massimo di varianti in relazione alla tipologia, è possibile presentare contestualmente due domande di variante aventi oggetto diverso

R. Sì, è possibile presentare contestualmente due domande di variante aventi oggetto diverso (utilizzando "domanda unica variante")

D. Nel caso di più varianti presentate contestualmente, come si procede tecnicamente sulla piattaforma Sviluppo Toscana?

R. E' previsto l'inserimento di una lettera unica per più richieste di variante. E' però necessario specificare nella lettera unica che vi sono più varianti e per ognuna indicare quali documenti sono stati prodotti e in quale campo sono stati uploadati.

Con specifico riferimento ai documenti da allegare per ciascuna domanda di variante, si fa presente che nel caso sia necessario allegare tutti o in parte i medesimi documenti (es. All. 1, All 1 -bis, ecc del BUR&S) per le diverse varianti contestualmente presentate, è possibile produrre un unico documento che interessi più varianti. E' tuttavia necessario che nel documento si evinca in maniera chiara il riferimento alle diverse varianti e che nella lettera unica di variante sia indicato il campo nel quale tali documenti sono stati uploadati.

Inoltre, anche nel caso di lettera unica di variante, la domanda di variante deve essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'impresa Beneficiaria/Capofila e nel caso di documento unico per più varianti è necessario che questo sia sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria (in caso di progetto singolo) ovvero dal legale rappresentante di tutti i partner di progetto (nel caso si tratti di aggregazione di imprese).

D. Nel caso di richiesta di variante singola è necessario inserire la lettera di richiesta su piattaforma?

R. Nel caso di variante singola è possibile inserire, unitamente ai documenti di variante, anche la lettera, ma ciò non è indispensabile, in quanto la predetta lettera verrà allegata al messaggio di PEC con la quale il Legale rappresentante dell'impresa singola o dell'impresa Capofila comunicherà l'avvenuta chiusura della variante sul sistema.

D. Cosa si intende per "modifiche del piano finanziario"?

R. Come stabilito dal Paragrafo 20 del BUR&S, sono ammesse modifiche del piano finanziario approvato, intese nel senso di variazioni tra le voci di spesa e/o variazioni dei costi di competenza di ciascun partner.

Non è in nessun modo ammessa la richiesta di un aumento del contributo totale ammesso la cui entità è stata definita nel Decreto di approvazione della graduatoria.

Per la presentazione della variante finanziaria, è necessario osservare le indicazioni contenute nelle "Linee Guida Varianti" ed in particolare quelle relative alle VAR1 e VAR2.

D. Nel caso di modifica al piano finanziario, a cosa si riferisce in particolare il vincolo del 20 %?

R. Il vincolo del 20% (ex Par. 20 del Bando) riguarda due differenti tipologie di variazioni del piano finanziario:

- *variazioni tra le macrovoci di costi del progetto:*

In tale caso il vincolo del 20%, calcolato sulla voce di spesa di entità minore tra quelle oggetto di modifica, riguarda il totale delle macrovoci di spesa - quelle che si evincono dalla tabella "Costi ammissibili" del foglio "Costi totali" dell'allegato 1bis - e non si applica ai trasferimenti all'interno delle stesse voci di competenza dei partner

- *variazione dei costi totali di competenza di ciascun partner:*

Il vincolo del 20% riguarda il totale dei costi di competenza di ciascun partner - quelli che si evincono dalla tabella "Riepilogo costi" del foglio "Costi totali" dell'allegato 1bis - e deve essere calcolato rispetto ai precedenti costi imputati da ciascun partner

In caso di variazioni del piano finanziario è necessario che venga, in ogni caso, mantenuto il rispetto delle percentuali previste dal Bando per ciascuna voce di spesa e per i costi di competenza dei partner.

D. E' necessario procedere ad una richiesta di variante anche nel caso di variazione delle ore del personale che non impatta sui costi totali del progetto?

R. Sì, in quanto il conto economico presentato in sede di domanda di contributo viene modificato. Pertanto, si dovrà richiedere una VAR. 1 e le modifiche dovranno essere descritte anche nella nuova scheda tecnica di progetto allegata alla domanda di variante.

D. E' possibile chiedere una variazione dell'intera voce relativa ai servizi di ricerca in servizi di consulenza?

R. Sì, è possibile procedere a richiesta di variante, purché l'oggetto del servizio sia il medesimo sotto il profilo dei contenuti tecnici e scientifici. E' necessario specificare approfonditamente, all'interno della scheda tecnica modificata, le attività svolte dai consulenti attivati, indicandone i nominativi.

D. Nel caso in cui la realizzazione di alcune attività, per la quale era previsto nel progetto approvato l'utilizzo di risorse umane interne, debba invece essere affidata a fornitori esterni, occorre presentare una variante o può risultare dalla relazione intermedia/finale?

R. Occorre presentare una VAR1 o VAR2 (variazioni finanziarie), in quanto vi è una variazione tra le voci di spesa, dando motivazione della necessità intervenuta di modificare il progetto e specificare approfonditamente, all'interno della scheda tecnica modificata, le attività svolte dai fornitori attivati, indicandone i nominativi.

D. In presenza di un progetto presentato da più partner, è possibile che l'attività affidata ad un partner possa essere svolta da un altro partner del progetto? Se sì, quale è la tipologia di variante che deve essere presentata?

R: Sì, è possibile procedere con la VAR. 1 (Variazioni finanziarie <20%) o VAR. 2 (Variazioni finanziarie > 20%) dando evidenza nel piano finanziario (All.1bis) delle variazioni di costo apportate e nella scheda tecnica di progetto (All.1) della modifica delle attività a carico dei partner.

D. La scheda tecnica di progetto (All. 1 del BUR&S) e il piano finanziario (All. 1bis del BUR&S) modificati, nei casi richiesti dalle Linee guida e in caso di partenariato, devono essere firmati da tutti i partner?

R. La scheda tecnica di progetto (All. 1 del BUR&S) e il piano finanziario (All. 1bis del BUR&S) modificati devono essere firmati da tutti i Legali rappresentanti, del Capofila e dei partner di progetto, e, successivamente, uploadati sul sistema dal Capofila.

La firma, infatti, vale come accettazione, da parte del partenariato, delle modifiche intervenute.

D. E' ammissibile la proroga della scadenza relativa alla conclusione del progetto?

R. Sì, è possibile richiedere una proroga dei tempi di realizzazione limitatamente ai progetti delle Linee A e B. L'istanza di proroga non è ammessa nei primi sedici mesi di realizzazione del progetto. Questo si traduce nell'obbligo inderogabile per i beneficiari di aver realizzato almeno il 60% del progetto alla seconda scadenza intermedia (M16).

Per i progetti presentati a valere sulla Linea C, invece, in considerazione dei tempi di realizzazione indicati dal bando ministeriale a cui è collegata la Linea di attività, non è ammessa possibilità di proroga e pertanto i progetti finanziati a valere sulla linea C non potranno terminare oltre il 28/06/2011 come indicato dal Paragrafo 7 del Bando che recita "La durata del progetto non potrà essere superiore a 20 mesi dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. della graduatoria".

D. Nel caso in cui la fine del progetto fosse originariamente stabilita, all'interno della scheda tecnica, in 18 mesi e, in fase di realizzazione, si renda necessario un allungamento dei tempi è necessario procedere ad una richiesta di proroga?

R. Indipendentemente dalla data di ammissione a finanziamento del progetto e dalla data indicata nella scheda di progetto, nel caso in cui siano state rendicontate spese antecedenti alla suddetta data, si presume che le attività del progetto siano iniziate con la data del primo giustificativo di spesa (inizio progetto); l'impresa, di conseguenza, dovrà realizzare il progetto entro 24 mesi a partire da quella data.

Se i tempi suddetti (24 mesi) consentono la realizzazione totale del progetto, non è necessario comunicare la variazione dei tempi rispetto alla scheda tecnica (da 18 a 24 mesi), variazione che verrà evidenziata nella relazione intermedia; se, diversamente, il progetto non può essere realizzato totalmente nei tempi previsti, è necessario richiedere formalmente una proroga dei termini del progetto secondo le indicazioni delle Linee Guida Varianti.

D. Quale è la base di calcolo della percentuale dei SAL?

R. La misura del 30% del primo e secondo SAL deve essere calcolata sull'ammontare complessivo dell'investimento. Pertanto, nel caso di aggregazioni di imprese, la quota del 30% del SAL deve essere rispettata come quota di gruppo e non come quota per singolo partner; ciò significa che il deficit di spesa da parte di alcuni partner può essere compensato da una maggiore spesa sostenuta per es. dalla capofila o altro partner.

D. In caso di sostituzione del rappresentante legale o di altra variazione anagrafica, quali sono i documenti che devono essere allegati unitamente alla richiesta di VAR. 4?

R. Unitamente alla domanda di variante motivata, dovrà essere prodotta documentazione adeguata a dimostrare il nuovo stato societario del Beneficiario, in particolare: la visura camerale contenente indirizzo nuova sede legale e/o operativa, nuova ragione sociale, nuova forma giuridica, nuovo assetto societario, nuovo rappresentante legale, ecc.

In caso di nuovo rappresentante legale, occorre allegare anche la carta di Identità del rappresentante legale in corso di validità e una autodichiarazione, resa con atto notorio ai sensi del D.P.R. N.445/2000, di subentrare negli obblighi assunti dal precedente rappresentante legale.

D. In caso di nuovi assetti societari, quali ad esempio conferimenti di azienda o fusioni, è necessario procedere ad una modifica dell'ATI?

R. In fase di variante è necessario allegare la dichiarazione di intenti per la modifica dell'ATI sottoscritta da tutti i partner del progetto.

L'ATI integrata/modificata e formalizzata con atto notarile, dovrà essere sottoscritta, ai sensi del Paragrafo 20 del Bando, dopo l'approvazione della variante da parte della Regione Toscana e quindi trasmessa in copia cartacea a Sviluppo Toscana secondo le indicazioni che saranno inserite nella lettera di approvazione della variante. L'ATI modificata dovrà contenere il rinvio esplicito alle clausole obbligatorie previste per le Associazioni Temporanee di Imprese nel Decreto Dirigenziale n. 6734 del 24.12.2009 e contenute nella precedente ATI di ciascun progetto.

Il sopracitato obbligo di modifica dell'ATI non sussiste nel caso in cui l'atto di costituzione della nuova società preveda che alla stessa siano trasferite tutte le obbligazioni assunte dalla precedente società. In tal caso, tra i documenti che dovranno essere allegati alla richiesta di variante, non è necessario inserire la dichiarazione di intenti per la modifica dell'ATI, ma è sufficiente produrre un'autodichiarazione del Legale rappresentante della nuova società, ai sensi del D.P.R. 445/2000, avente ad oggetto il trasferimento alla nuova società di tutte le obbligazioni assunte con l'ATI del progetto in oggetto dalla precedente società. Il suddetto atto dovrà essere sottoscritto da tutti i partner del progetto.

D. All'interno delle "Linee Guida varianti" , nel caso della variazione n. 5 "Sostituzione Organismo di ricerca" , nel caso in cui la predetta sostituzione non incida sul piano finanziario, è necessario allegare un nuovo conto economico (All. 1bis del BUR&S).?

R. Nel caso in cui la sostituzione di OR non incida sul piano finanziario, non è necessario allegare un nuovo conto economico (All. 1bis del BUR&S), ma, nella lettera di richiesta variante, è consigliabile aggiungere una dichiarazione del Legale rappresentante in merito al fatto che il piano finanziario rimane invariato.

D. Nel caso di sostituzione dei subcontraenti diversi dall'Organismo di ricerca, è necessario presentare domanda di variante?

R. Nel caso in cui la variazione avviene a parità di prestazione, la variazione dei subcontraenti non è oggetto di alcuna notifica di varianti di progetto. Tuttavia occorre dare evidenza e giustificare la variazione all'interno della relazione intermedia del periodo in cui è intervenuta detta variazione.

Nel caso in cui la variazione del sub-contraente comporti una variazione del piano finanziario e quindi la necessità di una rimodulazione delle voci di spesa, si rende necessario presentare una domanda di variante finanziaria (VAR. 1 o VAR.2).

Nel caso in cui il subcontraente sia un organismo di ricerca (OR) che svolge almeno il 20% del costo totale del progetto, allora è necessario presentare domanda di variante per l'OR (VAR.5).

D. Fino a quando è possibile per un partner del progetto uscire dall'aggregazione, richiedendo una VAR.6?

R. E' ammesso che uno o più partner escano dall'aggregazione esclusivamente a condizione che l'investimento totale realizzato da parte del/i partner/s uscente/i non sia superiore al 25% dell'investimento totale ammesso del progetto.

Non è ammessa, in ogni caso, l'uscita di un partner negli ultimi due mesi di realizzazione del progetto.

D. Il Capofila del progetto può essere modificato attraverso la VAR.7?

R. No, il Capofila del progetto deve rimanere il medesimo dal momento della proposizione della domanda di partecipazione fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione.

D. Nel caso di aggregazione composta da due sole imprese, vi è la possibilità per l'impresa partner di uscire dalla stessa senza che all'impresa ne subentri un'altra?

R. No, nel caso di uscita della partner dall'aggregazione composta da due sole imprese, all'impresa uscente dovrà necessariamente subentrarne un'altra, in quanto il Capofila non può beneficiare del totale contributo concesso alla seconda impresa.

Si procederà, pertanto, con una VAR. 7 (Subentro di un nuovo partner in sostituzione di un partner precedente)

D. In caso di variazione del partenariato di progetto (rinuncia o subentro), l'ATI deve essere integrata/modificata? Se sì, quali sono modalità e termini per la presentazione del nuovo atto notarile?

R. Nel caso di VAR 6 (rinuncia), occorre allegare all'istanza di variante la dichiarazione di intenti per la modifica dell'ATI sottoscritta dai partner restanti del progetto.

Nel caso di VAR 7 (subentro), occorre allegare all'istanza di variante la dichiarazione di intenti per la modifica dell'ATI sottoscritta dai partner di progetto e dal/dai partner entrante/i .

In entrambi i casi, l'ATI integrata/modificata e formalizzata con atto notarile, dovrà essere sottoscritta, ai sensi del Paragrafo 20 del Bando, dopo l'approvazione della variante da parte della Regione Toscana e quindi trasmessa all'indirizzo varianti15-16@pec.sviluppo.toscana.it

D. La rinuncia al progetto segue le medesime procedure sopra descritte delle altre varianti?

R. La lettera di comunicazione di rinuncia al contributo concesso a valere sul Bando Unico deve essere formalizzata inviando una raccomandata A.R. direttamente alla Dott.ssa Angelita Luciani, in quanto Responsabile del Procedimento relativo al Bando in oggetto, presso:

Regione Toscana - Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze
Settore "RICERCA INDUSTRIALE, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO"

Via Luca Giordano, 13 - 50132 Firenze